

#

# SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO

**Oggetto: affidamento incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori “PNRR – M.4C.1I. 1.1 - Progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per nuovo Centro bambini e famiglie e spazio giochi Abatoni all’interno dell’ex Scuola dell’Infanzia Abatoni - CUP C38H22000270006”.**

**Gara ID 1849**

**CIG: A030F1DFA9**

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. ……. del …………… (esecutiva dal giorno ………………) è stato affidato, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36 del 2023, al professionista ^^^^^^^^^^^, con sede in ^^^^^^^^^, P.Iva ^^^^^^^^^^, iscritto all’albo ^^^^^^^^^^^^^, l’incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori “PNRR – M.4C.1I. 1.1 - Progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per nuovo Centro bambini e famiglie e spazio giochi Abatoni all’interno dell’ex Scuola dell’Infanzia Abatoni - CUP C38H22000270006”.

- Il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs 36 del 2023, è l’Ing. Francesco Sanzo, responsabile della U.O.C. Tutela dell’Ambiente del Comune di Prato.

**ART. 1 - Descrizione della prestazione professionale**

La prestazione ha per oggetto lo svolgimento del servizio di natura professionale di

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La prestazione che dovrà essere espletata e ricompresa nell’attività di Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito C.S.E.) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,

consiste in tutte le attività di coordinamento durante le fasi di esecuzione dei lavori previste dal summenzionato D. Lgs..

L’incarico è inerente i lavori “PNRR – M.4C.1I. 1.1 - Progetto di riqualificazione funzionale e messa in sicurezza per nuovo Centro bambini e famiglie e spazio giochi Abatoni all’interno dell’ex Scuola dell’Infanzia Abatoni - CUP C38H22000270006”.

L’incarico dovrà essere espletato con l'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche

prescritte dalle disposizioni di legge in vigore ed adeguate alle norme eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori e fino alla loro ultimazione ed in particolare D. Lgs. n. 81/2008, D. Lgs. n. 36/2023, il D.M. 49/2018.

Il CSE deve essere in possesso, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalla

normativa vigente e provvede a svolgere l’incarico in conformità al Contratto, all’offerta, alla

normativa vigente ed a quella eventualmente sopravvenuta in corso d’opera, la cui

osservanza sia resa cogente da una disposizione normativa o sia ritenuta opportuna e/o

necessaria dalla Stazione appaltante, anche al fine di una migliore tutela della sicurezza dei

lavoratori.

Le prestazioni da eseguirsi da parte del CSE, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dell’art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023 e di ogni altra normativa vigente in materia, consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. nella verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria ed eventuali

imprese subappaltatrici quale attività di supporto al R.U.P./Responsabile dei Lavori;

1. nell’assistenza relativa agli adempimenti imposti alla Stazione appaltante da norme cogenti, in particolare, sarà cura del CSE proporre in bozza al RUP/responsabile dei lavori, la comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 per l’invio agli organi competenti, compresi i successivi aggiornamenti della stessa notifica;
2. nel disporre il coordinamento tra il Piano di Sicurezza e Coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese, nonché garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
3. nel garantire la sicurezza del cantiere e l’informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, quali gli utenti della strada e i proprietari degli immobili limitrofi (es.: spostamento strade di accesso/uscita dalle abitazioni, interruzioni temporanee delle forniture di gas, energia elettrica, acqua ecc.), anche con il supporto della Stazione appaltante;
4. nella verifica dell’applicazione del PSC, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori

autonomi;

1. nella verifica, sia all’inizio dei lavori che nel corso degli stessi, dell'idoneità del Piano

operativo di sicurezza (POS) dell’Appaltatore dei lavori e delle imprese esecutrici, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;

1. nell’adeguare il Piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
2. nel verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
3. nella valutazione delle proposte dell’Appaltatore dei lavori dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
4. nel supporto al direttore dei lavori (qualora figura professionale diversa dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere;
5. nell’organizzazione e nel coordinamento delle lavorazioni tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori in ambito cantiere, e della loro reciproca informazione;
6. nella verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall’Appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge, con particolare riguardo a:

- notifiche preliminari;

- elenco dei lavoratori presenti per singola impresa;

- dichiarazione sull’organico medio annuo;

- predisposizione di luoghi o spazi comuni per lo svolgimento delle assemblee sindacali e per le riunioni periodiche convocate dal CSE stesso;

1. nella verifica dell’avvenuta e specifica formazione, da parte delle rispettive imprese

esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D. Lgs.

n. 81/2008;

1. nella segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
2. nella sospensione, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, di

singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese

interessate;

1. nell’aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei suoi allegati;
2. nell’aggiornamento, redazione e/o l’integrazione del Fascicolo dell’opera qualora per i

lavori svolti ne ricorra la necessità;

1. in quant’altro previsto per la prestazione professionale dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e ivi

non direttamente richiamato.

Prima dell’inizio dei lavori, il CSE provvederà ad interfacciarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) al fine di verificare il PSC predisposto.

Entro 20 (venti) giorni dalla formale consegna all’Ufficio di direzione lavori, da parte del RUP, del Progetto esecutivo e del PSC, e, comunque, prima dell’inizio dei lavori, il CSE dovrà esprimersi sulla congruità e adeguatezza del PSC.

Qualora riscontri la necessità di adeguamenti e/o modifiche dovrà comunicare immediatamente al RUP le proprie proposte. Qualora il CSE non si esprima nel termine sopra indicato, il PSC s’intende condiviso senza riserve sotto tutti gli aspetti, ivi compresi i profili attinenti alla responsabilità per la completa e corretta redazione del PSC stesso. Entro i 10 (dieci) giorni prima dell’avvio dei lavori, il CSE trasmette all’Appaltatore dei lavori il PSC con prova dell’avvenuto ricevimento dello stesso unitamente all’invito esplicito all’Appaltatore dei lavori a presentare eventuali proposte integrative:

- che ritenga possano meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

- per adeguare i contenuti del piano alle proprie tecnologie;

- per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Entro 3 (tre) giorni dalla presentazione da parte dell’Appaltatore dei lavori delle eventuali proposte integrative e del POS, il CSE si esprime in forma scritta circa:

- l’ammissibilità e, quindi, l’idoneità e l’accoglibilità, anche parziale, delle proposte formulate dall’Appaltatore dei lavori e dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;

- l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare e di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo; in nessun caso le proposte, anche se accolte, potranno comportare modifiche e/o adeguamenti del corrispettivo spettante all’Appaltatore dei lavori o degli oneri per l’attuazione del piano come già determinati.

Le eventuali proposte integrative ai POS possono essere presentate dall'Appaltatore dei lavori all’Ufficio di direzione lavori anche nel corso dei lavori, purché precedano congruamente l’esecuzione delle lavorazioni alle quali si riferiscono; ad esse si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti.

Durante il corso dei lavori il CSE, tra gli altri compiti, dovrà svolgere le seguenti prestazioni, di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, sempre in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 (con particolare riguardo all’art. 92):

1. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
2. verificare la costanza nel tempo dell’idoneità del piano, del fascicolo e dei piani operativi; adeguare il piano e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, nonché verificare che l’Appaltatore dei lavori e le imprese esecutrici dei lavori adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi;
3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i fornitori con posa, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
4. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
5. segnalare al responsabile dei lavori/RUP, previa contestazione scritta all’Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori ed ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle prescrizioni del piano e alle disposizioni in materia di obblighi dei lavoratori autonomi, di misure generale di tutela e di obblighi dei datori di lavoro, previste dal D.Lgs. 81/2008; qualora il RUP non adotti alcun provvedimento in merito alla predetta segnalazione senza fornirne idonea 6 motivazione, il CSE provvede a comunicare l’inadempienza all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Per l’individuazione delle inosservanze da ritenersi gravi il CSE deve fare riferimento alla propria discrezionalità tecnica, con adeguata motivazione, assumendosene le responsabilità. In ogni caso costituiscono inosservanze ai sensi della disposizione citata, quelle la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto nonché la violazione dell’ordine di sospensione di cui al prosieguo del presente articolo;
6. proporre al RUP la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’Appaltatore dei lavori, delle imprese esecutrici dei lavori e/o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del Contratto;
7. portare a conoscenza preventiva di tutti i dipendenti, dei subappaltatori e dei fornitori, tutti i rischi relativi nell’area dei lavori all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati nel PSC e tutte le norme e le disposizioni legislative in materia;
8. disporre e controllare che tutti i lavoratori presenti in cantiere, dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’esecuzione dei lavori;
9. controllare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori dell’Appaltatore dei lavori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
10. chiedere l’allontanamento immediato delle attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle norme vigenti in materia ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
11. verificare che siano informati, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’affidamento, tutti i propri dipendenti, subappaltatori, cottimisti e fornitori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione, sicurezza e protezione da adottare;
12. controllare l’ottemperanza, in caso di infortunio o incidente, a tutte le incombenze prescritte dalla legge e, in particolare, a consegnare alla Stazione appaltante le copie delle denunce di infortuni presentate alla sede INAIL competente;
13. gli infortuni gravi devono essere comunicati entro 2 (due) ore a mezzo e-mail e/o fax al RUP, al quale successivamente dovrà essere inviata la denuncia infortuni;
14. rendicontare la propria attività nel cantiere durante i lavori mediante la redazione di appositi verbali almeno in duplice copia debitamente sottoscritti dall’Appaltatore dei lavori, dalle imprese esecutrici dei lavori e/o dai lavoratori autonomi;

A comprova del puntuale adempimento del Contratto, dovrà essere, inoltre, compilato anche uno specifico registro (libro-giornale della sicurezza), vidimato a cura del RUP, da conservarsi in cantiere; in quest’ultimo registro, che affiancherà il giornale dei lavori, dovranno essere contestualmente aggiornati e sottoscritti dal CSE i sopralluoghi espletati, le disposizioni impartite, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.

Per la sospensione delle singole lavorazioni, il CSE può provvedere verbalmente, con immediata comunicazione al RUP e verbalizzazione nel libro giornale della sicurezza. La sospensione è confermata per iscritto all’Appaltatore dei lavori, alle imprese esecutrici dei lavori o ai lavoratori autonomi interessati, nonché al RUP, entro i 3 (tre) giorni successivi, ed è accompagnata dalla motivazione che ne è stata la causa.

Qualora prima dell’assunzione del provvedimento di sospensione, di allontanamento o di risoluzione, ovvero alla conferma della sospensione delle singole lavorazioni, vengano meno le cause che hanno determinato i relativi provvedimenti, il procedimento è estinto e del fatto il CSE deve dare atto nello specifico libro-giornale della sicurezza. Il CSE accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, 7 ogni volta che lo ritenga necessario e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.

In coerenza con l’entità e la complessità del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, il CSE – qualora figura diversa dal Direttore dei lavori - dovrà, inoltre, garantire la propria personale presenza in cantiere assicurando comunque la reperibilità 24 ore su 24. In ogni caso, durante l’esecuzione dei lavori, devono essere ottemperati i seguenti obblighi:

- presenza/sopralluogo del CSE con registrazione sull’apposito libro giornale delle verifiche e delle attività effettuate;

- presenza giornaliera continuativa nelle fasi di attività del cantiere e/o di sue parti, per tutte le lavorazioni e per tutta la durata delle stesse, ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel PSC, ovvero quando lo richieda il RUP (o il Direttore dei lavori se diverso dal CSE), compresa ogni attività in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico-operative, ecc.;

- organizzazione/predisposizione/documentazione delle riunioni di coordinamento di cui all’art. 92, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 81/2008;

Il CSE è obbligato, senza che per questo possano essere vantate pretese in ordine a maggiori compensi e/o corrispettivi rispetto a quelli previsti nel Contratto, a:

- relazionare in ordine alle operazioni svolte e alle metodologie adottate, a semplice richiesta del RUP;

- fornire al RUP ogni assistenza in materia di sicurezza e salute nel cantiere;

- fornire la propria consulenza, anche scritta con redazione di pareri motivati, in ordine a vertenze/riserve dell’Appaltatore dei lavori in materia di sicurezza.

Nel termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dei lavori, il CSE fornisce:

- i documenti aggiornati relativi all’opera eseguita con la versione definitiva del fascicolo, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano, a loro volta, state oggetto, direttamente o indirettamente, dell’intervento;

- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano stati effettivi e giustificati risparmi derivati da variazione in diminuzione di lavorazioni o semplificazione delle stesse con conseguente riduzione dei rischi interferenziali, oggetto di perizia o altro atto giuridicamente assimilabile, purché tali risparmi non siano conseguenti all’elusione o alla riduzione delle misure di sicurezza;

- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo relativo agli oneri per l’attuazione del piano, qualora vi siano state ingiustificate elusioni o riduzioni delle misure di sicurezza, ancorché tali da non richiedere provvedimenti cautelari, repressivi o procedure di contenzioso;

- eventuali proposte di riduzione del corrispettivo, a titolo di penale, per il mancato o tardivo adempimento di obblighi ovvero per il mancato o tardivo adempimento nell’esecuzione dei lavori, che sia dipeso dalla mancata attuazione o dall’attuazione non corretta delle misure di sicurezza;

- la descrizione degli eventuali incidenti o infortuni sul lavoro e degli eventuali eventi dannosi o colposi che siano dipesi dalla mancata attuazione o dall'attuazione non corretta delle misure di sicurezza, con l’indicazione delle relative conseguenze.

All’atto della liquidazione di ogni singolo stato d’avanzamento lavori e della relativa quota di oneri di sicurezza, il CSE, qualora figura diversa dal Direttore dei lavori, attesta il corretto adempimento degli obblighi da parte dell’Appaltatore dei lavori e degli eventuali subappaltatori in merito alle lavorazioni oggetto di contabilizzazione.

L’incarico potrà dirsi completato solo in seguito all’approvazione del C.R.E. da parte del

Dirigente del Servizio.

Il Committente fornirà, per permettere l’espletamento dell’incarico, gli elaborati del progetto esecutivo approvati con Determinazione Dirigenziale n. 2655 del 09/10/2023.

Nello svolgimento dell’incarico il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il

Responsabile Unico del Progetto e con gli altri tecnici del Servizio competente, riferendo

periodicamente sull’andamento delle attività.

L’incarico dovrà essere svolto secondo quanto indicato dal R.U.P., in base alle disposizioni della lettera d’invito ed alle disposizioni contenute nel presente disciplinare di affidamento di incarico.

# ART. 2 – **Corrispettivo e modalità di pagamento**

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Prato al professionista per il pieno e perfetto adempimento dell’incarico, è fissato in € ^^^^^^^, oltre oneri previdenziali al ^^% per € ^^^ ed IVA al ^^% per € ^^^^^^^^^, per complessivi **€ ^^^^^^^^**

Il pagamento del corrispettivo, sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, vistate dal R.U.P.

Il professionista prende atto che, previe le necessarie verifiche tecniche e contabili da parte dei competenti Uffici del Comune di Prato, i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Prato ad oggi banca Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156 (Referente banca Intesa Sanpaolo S.p.A Prato Sede, via degli Alberti 2) tramite bonifico su c/c Bancario indicato dal professionista.

La liquidazione del corrispettivo deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. n. 231/02, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012.

# Le spese connesse con le modalità di pagamento restano esclusivamente a carico del professionista.

# ART. 3 – **Durata**

Il professionista dovrà svolgere le prestazioni affidate, di cui all’art. 1 del presente disciplinare, secondo le direttive dell'Amministrazione comunale, con la quale dovrà essere costantemente in contatto e sarà pienamente responsabile del corretto svolgimento delle attività di cui al presente incarico.

La prestazione professionale dovrà essere espletata dal professionista a decorrere dalla consegna del servizio e fino alla conclusione dell’appalto dei lavori.

Eventuali impedimenti dovranno essere comunicati e motivati al R.U.P. con tempestività.

# ART. 4 - Penali e risoluzione del contratto

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, verrà computata una penale giornaliera di € 30,00 (€ trenta/00). L’importo della penale sarà dedotto direttamente dalla quota dell’onorario spettante all’affidatario del servizio ai sensi del presente disciplinare in occasione del primo pagamento utile.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra precisate verranno contestati dal R.U.P., a mezzo di comunicazione scritta che sarà trasmessa mediante PEC (a cui si attribuisce pieno valore di titolo di notifica) al Professionista incaricato.

Quest’ultimo dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al R.U.P. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accolte dal R.U.P. ovvero non siano prodotte o le stesse non siano pervenute nei termini indicati, il R.U.P. procederà all’applicazione delle penali sopra indicate, in occasione del primo pagamento utile.

Nel caso di applicazione di penali, l’Amministrazione Comunale potrà recuperare l’importo delle stesse dalle fatture emesse dal Professionista in occasione del primo pagamento utile.

L’Amministrazione Comunale, su proposta del R.U.P., potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione stessa al risarcimento di eventuali maggiori danni.

**ART. 5 - Obblighi**

Il professionista si impegna a svolgere l’incarico in questione secondo le direttive del R.U.P. o di suo incaricato, con il quale dovrà essere costantemente in contatto e sarà pienamente responsabile del corretto svolgimento delle funzioni di cui al presente incarico.

Il Professionista dovrà essere disponibile a partecipare alle riunioni/sopralluoghi indetti dal R.U.P. senza pretendere nessun compenso aggiuntivo.

Il Professionista è responsabile della riservatezza dei dati e dei materiali dei quali venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Tali dati/materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente incarico. Il Professionista non potrà far altro uso né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al presente affidamento e ciò anche successivamente alla scadenza dell’incarico.

**ART. 5 bis – Obblighi specifici PNRR**

Il professionista è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché quelli specifici per l’attuazione della proposta ammessa al finanziamento nell’ambito degli investimenti PNRR - Next Generation EU - MISSIONE M4 - COMPONENTE C1 - INVESTIMENTO 1.1 - PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA.

La violazione degli obblighi di cui sopra, può costituire causa di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c.

**ART. 6 – Protocollo di legalità**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nell’attività urbanistica ed edilizia sottoscritto tra il Comune di Prato e la Prefettura di Prato in data 05/10/2022, consultabile sul sito <http://www.prefettura.it/prato>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto ed i relativi effetti.

# **ART. 7 - Responsabilità verso terzi e assicurazione**

# Il Professionista incaricato si impegna a tenere indenne il Comune da eventuali danni e responsabilità che dovessero derivare dall’espletamento dell’incarico.

# Il Professionista è titolare di polizza di responsabilità civile professionale n. ……………………. rilasciata da ……………... c/o …………………………. Agenzia di ………………. – ……………... (……….) in data ……………., con scadenza il ……………..., massimale € …………….., facente parte del presente atto ancorché non allegata, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’incarico in questione.

# **ART. 8 – Subappalto e raggruppamento temporaneo**

Il subappalto non è ammesso in quanto trattasi di incarico di carattere fiduciario.

# ART. 9 - Collaborazioni con altri professionisti

Il Professionista ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri professionisti e/o società, pur tuttavia rimanendo l'Amministrazione Comunale estranea ai rapporti che il Professionista stesso abbia stabilito o possa stabilire con i propri collaboratori.

Il Professionista rimane l'unico responsabile delle attività espletate, oggetto del presente incarico, ed è tenuto alla sottoscrizione dei relativi atti. Sono comunque a carico del Professionista gli eventuali oneri derivanti dai rapporti di cui al precedente periodo del presente articolo.

Il Professionista solleva il Comune da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali l'Amministrazione Comunale viene dichiarata completamente estranea.

# **ART. 10 – Incompatibilità**

# Nel caso in cui il Professionista presti altri rapporti professionali o di lavoro che possano risultare formalmente e sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato, il Comune procederà alla risoluzione di diritto del contratto e al Professionista sarà liquidato per il lavoro svolto; la liquidazione sarà quantificata entro i limiti del compenso previsto nel presente disciplinare.

Il Professionista dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l’affidamento di incarichi professionali e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023;

**ART. 11 - Obblighi del Professionista nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

Il Professionista dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

Il Professionista si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

**ART. 12 - Obblighi del professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

Il professionista assume con la sottoscrizione del presente disciplinare gli obblighi previsti dalla L. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto.

**ART. 13 - Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

Qualora il professionista non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente accordo si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

**ART. 14 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento del professionista e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

# **ART. 15 - Trattamento dei dati personali**

# Il Comune di Prato, ai sensi del regolamento UE n. 679 del 2016, informa il Professionista che tratterà i dati, contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

# l professionista dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

# ART. 16 - Codice deontologico

Il Professionista incaricato dichiara di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli appalti del Comune di Prato approvato con Delibera di Giunta n. 726 del 4 ottobre 2005.

# ART. 17 - Codice di comportamento

Il professionista dichiara di conoscere e di accettare i contenuti del Codice di Comportamento approvato con Delibera di Giunta n. 343 del 23/11/2021. Il professionista è stato informato che è tenuto all’osservanza delle misure comportamentali in esso contenute per quanto compatibili con il rapporto di cui al presente contratto. In caso di accertata violazione dei suddetti obblighi il Comune di Prato provvede alla contestazione scritta assegnando un termine di 30 giorni per presentare giustificazioni. Il decorso infruttuoso di detto termine o il caso di presentazione di giustificazioni tali da non far venir meno la violazione e quando la stessa violazione è ritenuta grave sono ipotesi che determinano la risoluzione del presente contratto.

# ART. 18 - Pantouflage – Revolving Doors

Il Professionista dichiara di essere stato informato che, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, i dipendenti del Comune di Prato che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l’appaltatore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto al Professionista che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**ART. 19 – Whistleblowing**

Il Professionista è informato che i propri lavoratori e/o collaboratori hanno la facoltà di inviare segnalazioni rese ai sensi dell’art. 54 bis d.lgs. 165/2001 nel caso in cui vengano a conoscenza di condotte illecite o altre irregolarità purché riguardanti la Stazione appaltante. Tale facoltà potrà essere esercitata esclusivamente con l’invio di una segnalazione attraverso la piattaforma Openwhistleblowing il cui link è raggiungibile nel sito istituzionale del Comune di Prato – Amministrazione trasparente – Sezione 22 “Altri contenuti”. Le modalità di ricezione e di gestione di dette segnalazioni, in ottemperanza a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 469/2021, sono individuate nell’appendice dedicata al whistleblowing del Piano anticorruzione dell’Ente.

# ART. 20 – Controversie

# Qualsiasi controversia che dovesse eventualmente sorgere in merito all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto verrà demandata al Tribunale di Prato.

# ART. 21 – Rinvio

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente disciplinare, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel D. Lgs 36/2023, nel D. Lgs 81/2008, al Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni normative che saranno emanate nel corso della validità del presente contratto, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista Il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico, SUEAP e Tutela dell'Ambiente